SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 settembre 1997, n. **305.**

Disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A. ... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997, n. **306.**

Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari ... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1997.

Attribuzione dei buoni pasto al personale non soggetto a contrattazione ... Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 3 settembre 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di psicologo Pag. 10

Ministero del tesoro

DECRETO 25 agosto 1997.

Modalità operative di esercizio del diritto di acquisto di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 1996, n.497, convertito dalla legge 19 novembre 1996, n. 588. Pag. 11

Ministero delle finanze

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza ... Pag. 12

DECRETO 9 settembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Pisa . . . . Pag. 12

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 27 agosto 1997.

Valore e determinazione di un francobollo celebrativo del «Premio Viareggio», nel valore di L. 4.000 . . . . Pag. 13

DECRETO 27 agosto 1997.

Valori e determinazione di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicati alla Universiade 1997, nei valori di L. 450 e L. 800 . . . . Pag. 13

DECRETO 27 agosto 1997.

Valore e determinazione di un francobollo ordinario dedicato alla festa della «Varia» di Palmi, nel valore di L. 800 Pag. 14

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 28 agosto 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative della provincia di Massa Carrara . . . . Pag. 15

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative della provincia di Latina . . . . Pag. 15

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Il Poggio», in Morfasso . . . . Pag. 16

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nord Spettacoli», in Piacenza . . . . Pag. 16

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edil. Italia», in Taranto . . . . Pag. 17

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilrinnova», in Taranto . . . . Pag. 17

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Habitat», in Taranto . . . . Pag. 17

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Insieme», in Taranto . . . . Pag. 18

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coopfurs», in Taranto . . . . Pag. 18

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Antonio Balestra», in Massafra . . . . Pag. 18

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Macchia dello Ionio», in Taranto . . . . Pag. 19

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Natura», in Mottola . . . . Pag. 19

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 1° settembre 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» . . . . Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 1° agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 23

Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 28 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente di previdenza dei periti industriali . . . . Pag. 30

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 15 settembre 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 30

Università di Padova: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 30

Università «G. D'Annunzio» di Chieti: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 30

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro per le politiche agricole 6 agosto 1997 concernente: «Disciplinare della produzione delle tipologie passito, vin santo, spumante, recioto, amarone ed altre similari previste nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 2 settembre 1997) . . . . Pag. 31

Comunicato relativo al decreto del Ministro per le politiche agricole 6 agosto 1997 concernente: «Modificazione della indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" in "Beneventano"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 5 settembre 1997) Pag. 31

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 settembre 1997, n. **305**.

Disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per il pagamento della multa comunitaria in materia di quote latte e per gli altri impegni finanziari dell'Azienda medesima, garantendo la loro certificazione, nonché di dettare norme organizzative per l'attivazione dei fondi comunitari e di prorogare i termini per le operazioni di chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA.

1. All'articolo 10, primo comma, lettera *a)*, della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: «disponibilità finanziarie» si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

2. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea.

Art. 3.

Certificazione dei conti degli organismi pagatori

1. In attesa dell'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti — AIMA ed Ente nazionale risi — questi ultimi possono continuare ad affidare detta certificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese a carico del FEOGA - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, a società abilitate alla certificazione contabile, non controllate dallo Stato, né direttamente né indirettamente, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

Art. 4.

Disposizioni integrative

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o più dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma.».

Art. 5.

Proroga termini

1. I termini previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, sono prorogati di sessanta giorni.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997, n. **306**.

Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera *c)*, nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunità di emanare un regolamento che disponga urgentemente in materia di contributi universitari, al fine di consentire alle università di predisporre in tempo utile le informazioni per gli studenti in vista dell'anno accademico 1997-1998, nonché di acquisire elementi certi per la definizione del bilancio di previsione 1998, rinviando il tema più generale e più complesso degli interventi per il diritto allo studio ad un ulteriore regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 1997;

Visto il parere reso dalla VII commissione del Senato in data 3 luglio 1997 e ritenuto di adeguarsi al contenuto del medesimo, salvo che per la richiesta relativa alle modalità di determinazione degli esoneri da tasse e contributi nelle università non statali, ritenendosi al riguardo di dover rinviare alla normativa vigente in materia di diritto allo studio;

Considerato che la VII commissione della Camera dei deputati non ha espresso parere;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1, lettere *a), b), c)* e 7;

b) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;

c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) per contribuzione per studente, la somma dell'importo della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui all'articolo 2 per singolo studente;

e) per contribuzione studentesca, l'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti di ogni università comprensiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera *c)*, legge 15 marzo 1997, n. 59, del gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, calcolato per il complesso degli studenti dell'ateneo, come accertato nel bilancio consuntivo del medesimo.

Art. 2.

Contribuzione studentesca

1. Gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento, a favore delle medesime, dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di lire 300.000, di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, importo rideterminato e soggetto, a partire dall'anno accademico 1995-96, a rivalutazione annuale per effetto, rispettivamente, dell'articolo 3, comma 19, lettera *b)*, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 5, comma 19, della predetta legge n. 537.

2. I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso formativo.

Art. 3.

Criteri per la determinazione dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea

1. Le università graduano l'importo dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. La valutazione della condizione economica degli iscritti ai corsi di cui al comma 1 è effettuata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare.

3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della relativa valutazione delle condizioni economiche degli iscritti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in ordine alla determinazione di un nucleo familiare convenzionale e di appositi indicatori delle condizioni economiche e patrimoniali, sono vincolanti per le università dall'anno accademico 1998-1999.

4. Gli esoneri totali e parziali dalle tasse e dai contributi di cui al presente articolo, disposti dalle università, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.

Art. 4.

Contributi universitari per le scuole di specializzazione

1. Le università determinano autonomamente i contributi universitari per le scuole di specializzazione.

2. Le università determinano autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. Il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per i corsi di studio di cui al comma 1, attivati dalle università, non è preso in considerazione ai fini della determinazione della contribuzione studentesca in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 5.

Art. 5.

Limiti della contribuzione studentesca

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non può superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996.

3. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore può essere incrementato esclusivamente con gradualità.

4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d'importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui al presente articolo.

Art. 6.

Norme per le università non statali

1. Le università e gli istituti di istruzione universitari non statali, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, determinano autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati.

2. Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle università e degli istituti di cui al comma 1, che risultino beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.

3. Le università e gli istituti di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo nel predetto anno.

Art. 7.

Revisione del regolamento

1. Il presente regolamento è soggetto a revisione biennale ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 8.
Abrogazione di norme

1. Si intendono abrogati i commi 13, dal 15 al 18 e il comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5. Al comma 14 dello stesso articolo 5, sono soppresse le parole da: «in base al reddito» fino a: «è fissata» e da: «quella massima» fino alla fine del comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BERLINGUER, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 8, lettera *c)*, dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede che:

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a)-b) (omissis);

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari».

— Il comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):

«Art. 1 *(Titoli universitari).* — 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR).

«Art. 7 *(Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali).* — 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.

4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera *b)*, o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti».

— Per il testo del comma 8, lettera *c)*, dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) come modificato dal successivo art. 8 del provvedimento qui pubblicato (i commi e le parti abrogate sono riportati in corsivo):

«Art. 5. — 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema univesitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti *in itinere* con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a *standard* dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*.

8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità agli piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli *standard* europei.

9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

10. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università, sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei.

11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.

12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10.

13. *A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione *in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti. Per l'esercizio 1994-1995, la tassa minima è fissata* in lire 300.000, *quella massima, per la fascia di reddito superiore, non può superare il triplo della minima.*

15. *Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non può superare il quadruplo della tassa minima.*

16. *Le università stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari.*

17. *Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.*

18. *I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.*

19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

20. *A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle università sulla base dei principi di uniformità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della citata legge può essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.*

21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato, ai soli fini della relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati dalla relazione del ret-

tore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato «Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica», l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato «Istituto nazionale di vulcanologia», rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.

27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il comma 19, lettera *b)*, dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che:

«19. Nel rispetto delle competenze delle regioni in merito agli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, a decorrere dall'anno accademico 1996-1997, sono aboliti:

a) (omissis);

b) la quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente è ridotta del 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal comma 14 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), è il seguente:

«Art. 4 *(Uniformità di trattamento)*. — 1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda la nota all'art. 2.

Nota all'art. 6:

— Per il titolo della legge n. 390/1991 si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 20, comma 8, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda la nota all'art. 2.

97G0344

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1997.

Attribuzione dei buoni pasto al personale non soggetto a contrattazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, la disciplina riguardante l'attribuzione dello stanziamento stabilito dal medesimo art. 2 per la concessione dei buoni pasto al personale non soggetto a contrattazione, atteso che per il personale civile — soggetto a contrattazione — del comparto Ministeri, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sull'articolazione dell'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche su cinque giorni lavorativi, fatte salve particolari esigenze;

Visto l'accordo in data 30 aprile 1996, con il quale è stata disciplinata, in via transitoria e sperimentale, l'attribuzione dei buoni pasto al personale civile del comparto Ministeri soggetto a contrattazione ed inquadrato nelle qualifiche funzionali;

Visto il successivo accordo in data 12 dicembre 1996, con il quale, nel prendere atto della mancata assegnazione dei buoni pasto nei tempi indicati dal suddetto accordo del 30 aprile 1996, si è stabilito, fino all'avvio della distribuzione effettiva dei buoni pasto medesimi e comunque non oltre il 31 marzo 1997, di corrispondere l'equivalente in denaro di ciascun buono pasto con le stesse decorrenze ed alle condizioni previste nel citato accordo del 30 aprile 1996;

Visto l'accordo in data 8 aprile 1997, con il quale è stata disciplinata, in via transitoria, la corresponsione dell'equivalente in denaro di ciascun buono pasto al personale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale, con le stesse decorrenze previste nell'accordo del 30 aprile 1996;

Visto l'art. 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che dal 1° aprile 1996 e fino alla data di effettiva concessione dei buoni pasto e, comunque non oltre il 31 marzo 1997, a tutto il personale indicato nel citato art. 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, è attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato nel suddetto accordo del 30 aprile 1996, rideterminata, per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che è applicata, a titolo di imposta nella misura del 20 per cento;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all'assegnazione dell'equivalente in danaro di ciascun buono pasto, anche al personale non soggetto a contrattazione, in attesa della distribuzione effettiva dei buoni pasto, nel medesimo importo, alle stesse condizioni e con pari decorrenza di cui alle clausole contrattuali contenute nel predetto accordo stipulato in data 30 aprile 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la funzione pubblica prof. Franco Bassanini ad emanare, tra l'altro, provvedimenti inerenti al pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, al personale non soggetto a contrattazione di cui all'art. 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, a decorrere dal 1° aprile 1996.

Art. 2.

1. Hanno diritto ai buoni pasto i dipendenti di cui all'art. 1 in servizio presso uffici con orario settimanale articolato su cinque giorni, fatte salve le particolari esigenze di cui all'art. 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di servizio.

2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente protrae l'attività di servizio nelle ore pomeridiane, con l'effettuazione della pausa, o nella giornata in cui il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa, almeno tre ore di lavoro straordinario.

3. Negli uffici che hanno servizio mensa, parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a carico del dipendente fino all'ammontare di cui al successivo comma 6, e comunque non oltre il corrispettivo di un buono pasto tipo.

4. Nell'ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile che a personale di altre categorie, i dipendenti mantengono il diritto a utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in vigore.

5. I dipendenti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo, ricevono i buoni pasto dall'amministrazione, ente o ufficio ove prestano servizio, anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto. I dipendenti ministeriali che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono fruire di quanto previsto dal presente decreto.

6. Il valore del buono pasto è fissato in lire novemila nell'arco di vigenza del presente decreto.

Art. 3.

1. Al personale dipendente di cui all'art. 1, il diritto ai buoni pasto per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997 viene assicurato attraverso la corresponsione dell'equivalente in denaro di ciascun buono pasto.

2. In sostituzione di ciascun buono pasto saranno corrisposte lire novemila, che saranno elevate a cifra lorda per essere assoggettate a ritenuta fiscale secondo l'aliquota attualmente in vigore. Analoga attribuzione viene operata per le quote di servizio mensa a carico dei dipendenti ai sensi dell'art. 2, comma 3.

3. La corresponsione dell'equivalente in denaro dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici di ciascuna amministrazione, ai singoli dipendenti che si siano trovati e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione stessa.

Art. 4.

1. I fondi relativi al periodo dal 1° aprile 1996 fino al 31 marzo 1997 sono suddivisi con apposito provvedimento tra le amministrazioni, in ragione del numero dei dipendenti in servizio, dedotte le spese a carico delle amministrazioni stesse per mense o servizi sostitutivi, eventualmente previste sui rispettivi capitoli. Se una amministrazione, alla fine del periodo, ha speso una somma superiore all'assegnazione ricevuta, potrà chiedere un'integrazione al Ministero del tesoro. L'ammontare di tale integrazione sarà dedotta dalle somme eventualmente impiegate per il 1996 sullo stanziamento previsto dall'art. 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il prescritto visto di registrazione.

Roma, 5 giugno 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

97A7160

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 settembre 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Alliod Valeria, nata ad Aosta il 3 marzo 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologa»;

Considerato che la predetta signora ha conseguito la «licence de psycologie», la «maitrise de psycologie» rispettivamente a giugno 1994 e settembre 1995 presso l'Università della Savoia (Francia);

Considerato che la medesima signora ha conseguito il «diplome d'études supérieures spécialisées» indirizzo «psychologie clinique et pathologique» nella seconda sessione del 1996 presso l'Università degli studi di Grenoble (Francia);

Considerato che ai sensi della legislazione francese l'uso del titolo di «psycologue» ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito un determinato percorso formativo accademico;

Ritenuto che i titoli accademici conseguiti dalla sopra indicata signora sono esattamente quelli previsti dalla legislazione francese al fine appena indicato;

Considerato che l'attività professionale esercitabile in Francia con predetto titolo è riconducibile a quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 56/1989;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 29 gennaio 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Alliod Valeria, nata in Aosta il 3 marzo 1972, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 3 settembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A7164

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 agosto 1997.

Modalità operative di esercizio del diritto di acquisto di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito dalla legge 19 novembre 1996, n. 588.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito dalla legge 19 novembre 1996, n. 588 (legge n. 588), recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della legge n. 588, che attribuisce ai titolari delle azioni in circolazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 497 del 1996, il diritto di acquistare, al valore nominale, successivamente ai conferimenti del Tesoro di cui all' art. 1 della legge n. 588, una azione ordinaria posseduta dal Tesoro ogni quindici azioni di qualunque categoria e che affida ad un decreto del Ministro del tesoro la disciplina delle modalità operative di esercizio del diritto;

Considerato che il Tesoro in data 30 dicembre 1996 ha completato i conferimenti di cui all'art. 1 della legge n. 588;

Considerato che decreto-legge n. 497 del 1996 è entrato in vigore il 26 settembre 1996;

Considerato che il diritto di acquisto di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 588 era già previsto nei decreti-legge 27 marzo 1996, n. 163, 27 maggio 1996, n. 293, e 26 luglio 1996, n. 394, non convertiti, riguardanti il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, che attribuivano il diritto di acquisto ai titolari delle azioni in circolazione alla data di entrata in vigore dei vari decreti succedutisi;

Considerato che la finalità dell'art. 2, comma 3, della legge n. 588 è quella di ristorare gli azionisti del Banco che hanno sofferto pregiudizi a causa della situazione di crisi del Banco;

Considerato che l'assemblea straordinaria del Banco di Napoli del 30 luglio 1996, durante la vigenza del citato decreto-legge 26 luglio 1996, n. 394, ha deliberato l'azzeramento dell'intero capitale ordinario e la riduzione del capitale di risparmio, disponendo l'accorpamento delle azioni di risparmio in ragione di otto a tre;

Considerata la necessità di adottare un criterio certo per l'individuazione degli aventi diritto, anche in relazione alla natura di titoli al portatore delle azioni di risparmio;

Visto l'avviso al pubblico del Banco di Napoli del 3 settembre 1996, effettuato ai sensi della delibera Consob n. 5553 del 14 novembre 1991, con il quale è stato comunicato che il diritto di acquisto di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 588 viene collegato al mantello delle azioni ordinarie ante azzeramento con annesse le cedole n. 5 e seguenti e alla cedola n. 6 delle azioni di risparmio;

Considerato che in data 29 aprile 1997 l'assemblea degli azionisti del Banco ha approvato il bilancio del Banco per l'anno 1996, il quale chiude con una perdita di esercizio di oltre 1.651 miliardi;

Considerato che in data 11 giugno 1997 è stato perfezionato il contratto di vendita della partecipazione di controllo del Banco di Napoli detenuta dal Tesoro, secondo la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 588;

Ritenuto opportuno concedere un congruo periodo di tempo per l'esercizio del diritto di acquisto al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione per l'esercizio dello stesso, tenuto conto che sono previsti, prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di acquisto di cui al presente decreto, previa riduzione del capitale, aumenti di capitale del Banco da parte degli acquirenti della partecipazione di controllo del Tesoro;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Decreta:

1. I titolari delle azioni ordinarie del Banco di Napoli in circolazione prima dell'azzeramento del capitale del Banco deliberato dall'assemblea del 30 luglio 1996 e i titolari delle azioni di risparmio del Banco in circolazione prima dell'accorpamento disposto dalla stessa assemblea hanno diritto di acquistare dal Tesoro, al valore nominale, una azione ordinaria ogni quindici azioni ordinarie e/o di risparmio possedute. I gruppi di azioni in numero inferiore a quindici non danno diritto all'acquisto di cui al presente decreto.

2. Gli aventi diritto — tra i quali non sono compresi il Banco di Napoli, per le eventuali azioni proprie in portafoglio, e le società del gruppo Banco di Napoli — individuati mediante esibizione del mantello delle azioni ordinarie ante azzeramento di cui al comma 1, con annesse le cedole n. 5 e seguenti, e della cedola n. 6 delle azioni di risparmio, dovranno, a pena di decadenza, presentare domanda di acquisto presso gli sportelli del Banco di Napoli entro il 31 dicembre 1997 cor-

rispondendo il relativo prezzo, che dovrà essere versato da parte del Banco, entro il giorno successivo, al bilancio dello Stato, capo X, capitolo 4055 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; il Banco comunicherà al Tesoro le richieste pervenute e curerà gli adempimenti relativi al trasferimento e alla consegna delle azioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A7218

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A7252

DECRETO 9 settembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n.498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 6/12/82979 del 2 agosto 1997 con la quale la direzione regionale delle entrate per la Toscana ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Pisa in data 18 luglio 1997 a causa di una fuoriuscita di gas dall'impianto di spegnimento automatico incendi e conseguente intervento dei vigili del fuoco, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Pisa è accertato in data 18 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7162

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 27 agosto 1997.

Valore e determinazione di un francobollo celebrativo del «Premio Viareggio», nel valore di L. 4.000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del «Premio Viareggio»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo celebrativo del «Premio Viareggio», nel valore di L. 4.000.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in primo piano, un libro aperto e, sullo sfondo, uno stabilimento balneare della città di Viareggio, sede del Premio. Completano il francobollo la leggenda «PREMIO VIAREGGIO-REPACI», la scritta «ITALIA» ed il valore «4000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1997

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A7219

DECRETO 27 agosto 1997.

Valori e determinazione di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicati alla Universiade 1997, nei valori di L. 450 e L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto i decreti 24 gennaio 1997, 28 giugno 1997 e 2 luglio 1997, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, altri francobolli appartenti alla serie anzidetta da dedicare alla Universiade 1997;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1997, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicati alla Universiade 1997, nei valori di L. 450 e L. 800.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette di entrambi i francobolli raffigurano, sullo sfondo, il profilo della Sicilia e, in primo piano, una fase significativa della disciplina sportiva rappresentata e precisamente, per il valore di L. 450, un giocatore di basket che mette la palla nel canestro e, per il valore di L. 800, un saltatore in alto nell'atto di superare l'asticella. Completano ciascun francobollo il logo della manifestazione, la leggenda «UNIVERSIADE - SICILIA '97», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «450» e «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1997

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A7220

DECRETO 27 agosto 1997.

Valore e determinazione di un francobollo ordinario dedicato alla festa della «Varia» di Palmi, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali appartenenti a serie ordinarie e ordinarie tematiche per l'anno 1997, integrato con decreto 31 dicembre 1996 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli ordinari, a tiratura predeterminata, da dedicare alla festa della «Varia» di Parmi;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo ordinario, a tiratura predeterminata, dedicato alla festa della «Varia» di Palmi, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura la «Varia», il grande carro sacro che viene trasportato durante la festa religiosa che si svolge nella città di Palmi (Reggio Calabria).

Completano il francobollo la leggenda «"VARIA" - PALMI», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1997

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A7221

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 agosto 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative della provincia di Massa Carrara.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 maggio 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza della direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative, di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il decreto legislativa 3 febbraio 1993, n. 29;

Preso atto che gli enti appresso indicati, per oltre un biennio, non hanno compiuto atti di gestione e non hanno provveduto al depostito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di non procedere alla nomina di commissario liquidatore, in assenza di pendenze patrimoniali da liquidare;

Visti i pareri del comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta

lo scioglimento delle seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola «Il Focolare», con sede in Massa Carrara, costituita in data 16 maggio 1977, con atto notaio Pardi Cigoli, repertorio n. 9683, registro società n. 2614/77, tribunale di Massa, posizione BUSC: n. 374/151946;

2) società cooperativa produzione e lavoro «Punto a capo», con sede in Massa, costituita in data 25 novembre 1980, con atto notaio Gio Batta Ricci, repertorio n. 4124, registro società n. 3283/80, tribunale di Massa, posizione BUSC: n. 485/180360;

3) società cooperativa mista «Servi Coop», con sede a Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), costituita in data 26 marzo 1982, con atto notaio Carmelo La Rosa, repertorio n. 3387, registro società n. 4838/82, tribunale di La Spezia, posizione BUSC: n. 523/190657;

4) società cooperativa mista «Il Giullare», con sede in Massa, costituita in data 16 dicembre 1988, con atto notaio Carmelo La Rosa, repertorio n. 10165, registro società n. 6101/89, tribunale di Massa, posizione BUSC: n. 688/237939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Carrara, 28 agosto 1997

Il direttore: GALLINA

97A7165

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative della provincia di Latina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 luglio 1977;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «Casa del Popolo» a responsabilità limitata, con sede in Cori (Latina), costituita per rogito notaio Virgilio La Cava in data 27 febbraio 1975, rep. n. 4909, registro società n. 4388, BUSC n. 1369/139063;

2) società cooperativa mista «Co.S.E.Ma.F.» a responsabilità limitata, con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito notaio Raffaele Ranucci in data 17 dicembre 1984, rep. n. 1712, registro società n. 9819, BUSC n. 2282/208396;

3) società cooperativa mista «Silverio Sgambati» a responsabilità limitata, con sede in Minturno (Latina), costituita per rogito notaio Luigi La Gioia in data 6 giugno 1986, rep. n. 7277, registro società n. 11673, BUSC n. 2493/220870;

4) società cooperativa mista «La Nuova Laocoontessa» a responsabilità limitata, con sede in Sperlonga (Latina), costituita per rogito notaio Giovanni Battista Viscogliosi in data 31 maggio 1989, rep. n. 9032, registro società n. 15361, BUSC n. 2842/242479.

Latina, 1° settembre 1997

Il direttore: D'INCERTOPADRE

97A7166

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Il Poggio», in Morfasso.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa «Il Poggio», con sede in Morfasso (Piacenza), da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma dall'art. 2544 del codice civile, che non vi sono partite né attive né passive e che quindi non è necessaria la nomina di un commissario liquidatore;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Il Poggio», con sede in Morfasso (Piacenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Giordano in data 2 febbraio 1991, rep. n. 6573, registro società n. 12218, BUSC n. 1016/252937, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 1° settembre 1997

Il direttore: VETTORI

97A7167

DECRETO 1° settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nord Spettacoli», in Piacenza.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa «Nord Spettacoli», con sede in Piacenza, via Roma, 64, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma dall'art. 2544 del codice civile, che non vi sono partite né attive né passive e che quindi non è necessaria la nomina di un commissario liquidatore;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Nord Spettacoli», con sede in Piacenza, costituita per rogito notaio dott. Boscarelli Vittorio in data 13 marzo 1985, rep. n. 16222, registro società n. 8727, BUSC n. 879/214955, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 1° settembre 1997

Il direttore: VETTORI

97A7168

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edil. Italia», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edil. Italia», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giovanni Santarcangelo in data 15 gennaio 1990, rep. n. 31631, registro società n. 10415, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7169

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilrinnova», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa produzione lavoro «Edilrinnova», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Troise in data 24 aprile 1985, rep. n. 37393, registro società n. 7409, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7170

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Habitat», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Habitat», con sede in Martina Franca, costituita per rogito notaio Rinaldi in data 16 ottobre 1990, rep. n. 13962, registro società n. 10806, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7171

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Insieme», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Insieme», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Mobilio in data 19 ottobre 1989, rep. n. 6678, registro società n. 10229, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7172

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coopfurs», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Coopfurs», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Quaranta in data 22 luglio 1986, rep. n. 5015, registro società n. 8302, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7173

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Antonio Balestra», in Massafra.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Antonio Balestra», con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Salvatore De Stefano in data 27 novembre 1987, rep. n. 133584, registro società n. 9184, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7174

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Macchia dello Ionio», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Macchia dello Ionio», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Magda Garofalo in data 25 novembre 1988, rep. n. 10319, registro società n. 9823, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7175

DECRETO 3 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Natura», in Mottola.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Progetto Natura», con sede in Mottola, costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 23 marzo 1989, rep. n. 45790, registro società n. 10082, tribunale di Taranto.

Taranto, 3 settembre 1997

Il direttore: ANDRISANI

97A7176

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° settembre 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Orvieto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18 novembre 1987 e 17 aprile 1990, con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino predetto;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione di vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» formulata dal Comitato stesso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18 novembre 1987 e 17 aprile 1990 e dal decreto ministeriale 12 ottobre 1992, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Orvieto» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ORVIETO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Orvieto», anche nelle tipologie secco, dolce, amabile e abboccato, è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Orvieto»;

«Orvieto» anche nella tipologia superiore;

«Orvieto» classico;

«Orvieto» classico anche nella tipologia superiore.

Art. 2.

I vini «Orvieto» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano (Procanico): dal 40 al 60%;

Verdello: dal 15 al 25%;

Grechetto, Canaiolo bianco (localmente chiamato Drupeggio), Malvasia toscana presi globalmente per la restante parte, purché la Malvasia toscana non superi il 20% del totale.

Possono concorrere, nella percentuale massima del 15%, altri vitigni a bacca bianca non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente nella provincia di Terni e in quella di Viterbo.

Art. 3.

a) Le uve destinate alla produzione dei vini «Orvieto» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei seguenti comuni: Orvieto, Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Guardea, Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Porano in provincia di Terni e Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio in provincia di Viterbo.

Tale zona è così delimitata: sulla strada che da Castel Viscardo conduce a Monte Rubiaglio, poco prima del centro abitato di quest'ultimo e all'altezza dello stabilimento termale, il limite segue in direzione ovest la variante a valle dell'abitato fino all'incrocio della strada che porta al podere Stabbione, segue quindi la medesima sino ad incontrare il fosso Pisciatello che discende in direzione nord sino alla confluenza con il T. Paglia in prossimità della q. 164. Dal punto di confluenza in linea retta raggiunge il podere Molino e da podere Molino prende in direzione nord-est, la strada che porta alla borgata Stazione, percorrendola fino a incrociare il fosso Ripuglie.

Risale tale fosso sino all'altezza del podere Pianociano, prende il sentiero che conduce alla località Pratale (q. 360) e, proseguendo, incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla medesima sino al centro abitato e all'uscita del medesimo segue la strada che, in direzione nord-est, passa per podere Fontalone e prosegue su detta strada fino a incontrare il fosso Rivasenne (q. 280) che oltrepassa e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge il fosso Rivarcale; discende lungo il medesimo e all'altezza di q. 240 segue in direzione est il sentiero per podere Poggio Lupo, lo raggiunge e poi in direzione nord-ovest prende il sentiero che passa per podere Mostarda (q. 335), podere Alvenella (q. 275), prosegue quindi fino a q. 227 e al ponte sul fosso Rimucchie segue una linea retta in direzione est fino a q. 222 in prossimità di un corso d'acqua che discende fino all'affluenza di questi nel T. Ritorto in prossimità della q. 216. Risale il T. Ritorto e superato di poco le Taie prende la strada che in direzione est raggiunge q. 242. Da q. 242 prende il sentiero che in direzione nord passa per q. 324, S. C. Marco, procede sempre verso nord lungo tale sentiero, costeggiando le quote 348 (Olivello), 359, 382, 393 (Castelrosso) e 387, raggiunge la strada che porta a Fabro. Su questa via procede per Poggio della Fame da dove seguendo la strada in direzione nord incrocia a q. 252 la strada che da Salci conduce a Fabro.

Lungo tale strada supera il bivio per Fabro e procede verso sud-est passanto per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245 (S. Lazzaro); da qui procede sulla strada statale Umbro-Casentinese fino alla frazione di Santa Maria; superato il centro abitato di Santa Maria segue la vecchia strada statale Umbro-Casentinese incrociando in prossimità di Poderocchio il confine delle provincie Perugia e Terni, procede lungo tale confine in direzione nord-est sino a incontrare al chilometro 72 la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71); lungo la medesima discende verso sud per un breve tratto fino all'incrocio con la strada che conduce al C. Cicolini I e Cicolini II, segue tale via sino a raggiungere la q. 427, da dove prosegue per la strada che verso sud porta al C.po Giorgione e raggiunge la strada che porta a Montegabbione; la segue fino a tale centro abitato e prosegue verso Monte Giove sino a incontrare in località Ceppete il R. della Fonte dell'Olimpia, affluente di destra del T. Sorre. Segue questo corso d'acqua sino a T. Sorre e poi sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il T. Chiani e quindi lungo il T. Chiani sino all'affluenza in questi del Fosso della Volpaia (q. 202). In prossimità della confluenza sulla sponda opposta del T. Chiani segue il sentiero che scende verso sud e passa per la Casella (q. 230), S. C. Gregorio (q. 290); e quindi in direzione ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia dei Passacci e Poggio Tonolo e infine incrocia un corso d'acqua affluente del R. di Poreale, segue tale affluente per tutto il suo corso in direzione nord e alla confluenza con il R. di Poreale, risale quest'ultimo sino a incrociare a q. 484 il sentiero che porta a C.se Mealla. Segue tale sentiero in direzione ovest, fino a incontrare a q. 544 la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) e in direzione sud-ovest discende sulla medesima sino alla frazione Bagni. All'uscita del centro abitato di Bagni segue il sentiero che, in direzione nord-est, passando per il podere Santa Maria arriva al T. Chiani, lo attraversa e sempre seguendo tale sentiero, che costeggia il T. Chiani, attraverso il R. Secco, il fosso della Chiericciola, prosegue attraversando la contrada Mazzocchino e giunge a Marrano Nuovo. Segue poi la strada che conduce a San Faustino e prima di giungervi, all'altezza di Villa Laura, segue la via che conduce, in direzione sud-est, a S. Bartolomeo, da qui prosegue verso sud per il sentiero che passa per Casone, C. Mova, C. dei Frati fino al fosso della Capretta, che attraversa all'altezza di C. Bianca.

Costeggiando il fosso della Capretta, il Borro Fontanelle e la strada vicinale, raggiunge C. Bianca (q. 382) e di qui, proseguendo, si congiunge a q.322 con la strada che porta all'Osteria della Padella e prosegue lungo questa strada fino al bivio per S. Giorgio, prende la strada statale Orvietana (n. 79-*bis*), in direzione est e in prossimità del km 10 a q. 550 prende la via che attraversa Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello, il Pegno, Podere Grotte Bandrilli, raggiunge Corbara; da qui risale verso nord per la strada che lambendo la località Prati e attraverso il podere Ischia, raggiunge il fosso dei Grottoni, segue questo corso d'acqua sino alla confluenza nel Tevere e risale quindi il corso del fiume. In prossimità del fosso Pianicello prende in direzione nord il sentiero che attraversa la località Piantatella, passa per la q. 245, costeggia a ovest il Poggio e prosegue sempre verso nord fino al podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il sentiero (q.380 e 390) e quindi piegando verso est raggiunge q. 457 dove segue la strada che porta a Titignano; costeggiando il centro abitato scende lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il limite di confine della provincia che segue nella stessa direzione fino al Tevere; risale il Tevere fino a incontrare il Fosso Pasquarella, in prossimità della confluenza di quest'ultimo prende il sentiero che, in direzione sud-ovest, passa per le q. 304, 398, 460, 467, 494, attraversa la valle Spinosa e raggiunge l'edicola dedicata a S. Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella del Lago.

Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte dell'Argentario, superato di poco il ponte a q. 308, prende il sentiero che, in direzione sud, passa attraverso i poderi Casanova e le località S. Giorgio, Campo della Macchia, Piano della Fornace sino a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada che conduce a Montecchio. Segue tale strada sino al centro abitato e superatolo prosegue per la via che conduce a S. Angelo, lo supera sino a incrociare il fosso della Bandita che discende sino a incontrare, per seguirla, la strada che conduce a Tenaglie. Da Tenaglie segue la strada che conduce a Guardea, superato questo centro abitato e passato per il P.te della Stretta segue, sempre verso sud, la strada che costeggia M. Civitella e Poggio S. Biagio, sino a incrociare il fosso Porcianese, discende lungo il medesimo e successivamente lungo il fosso Pescara fino alla sua confluenza nel Tevere, risale il Tevere fino alla confluenza del fosso di Montecalvello. Risale quindi questo fosso sino al suo incrocio con la strada che conduce a Graffignano (q. 91). Segue tale strada che attraversa Graffignano e Tardane sino a incrociare quella che conduce a Civitella d'Agliano, prosegue lungo quest'ultima in direzione di Civitella d'Agliano e superato il km 24 prende verso nord-ovest il sentiero che passa tra le località Morro della Chiesa e Torriti. Segue questo sentiero che attraversa Rio Chiaro (q. 214) e prosegue per le quote 252, 299 sino a raggiungere in prossimità del km 8 la strada che da San Michele in Teverina porta a Civitella d'Agliano. Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di S. Michele in Teverina e quindi prosegue e attraversa Vetriolo, Ponzano per raggiungere Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Porano. Passando al di fuori del centro abitato di Porano prosegue per tale strada verso nord fino a raggiungere la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) in prossimità delle Case Buonviaggio. Segue tale strada statale n. 71 sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui in linea retta verso ovest passa per le quote 482 (Graticello), 500 (S. Giovanni) fino a q. 530 sulla strada che attraverso Pian Rosato porta a S. Quirico, segue tale strada fino a q. 521 per poi prendere il sentiero che, in direzione ovest, porta a la Ceppa, la supera e all'incrocio del sentiero che il fosso del Piscino segue, in direzione nord-ovest, il limite che confina tra Castel Giorgio e Orvieto, fino al fosso della Vena, risale quindi questo corso d'acqua sino a incrociare il sentiero (q. 510) lungo il quale prosegue passando per le quote 516 e 514 fino a raggiungere C. Acquaviva. Da qui prende il sentiero verso nord, attraversa il fosso di S. Antonio e prosegue su tale sentiero fino a raggiungere la strada per podere Molare 2°, prima di giungere a questo segue il corso d'acqua che incrocia sino alla sua confluenza in prossimità della così detta Ripa che limita l'altopiano della piana di Orvieto. Il limite prosegue in direzione nord per la Ripa per poi seguire la strada che porta a Castel Viscardo che supera passando al di fuori del centro abitato; prosegue poi per la strada di monte Rubiaglio fino alla variante a valle dell'abitato.

b) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» designabile con la menzione classico devono essere prodotte nella zona di origine più antica appresso indicata.

Tale zona, come da decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1931, è così delimitata: sulla destra del torrente Paglia: dalla confluenza del torrente Ritorto sul Paglia, il confine risale il corso del torrente Paglia ed il suo piccolo affluente di destra denominato Fosso delle Prese, fino ad incontrare la strada che sale a Castel Viscardo. Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra la così detta Ripa, che limita l'altopiano vulcanico sovrastante (lato sud-ovest) alla Piana di Orvieto.

La Ripa segna il confine sino al ponte del Marchese e di qui, seguendo la strada che conduce a Bagnoregio sino al confine tra le provincie di Terni e Viterbo, seguendo questo confine sino all'incrocio con fosso Funcello a nord di Castiglione in Teverina, mantenendosi sempre sull'altopiano, torna verso nord scendendo a valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al Tevere poco dopo la confluenza del Paglia.

Sulla sinistra del torrente Paglia: il confine, dallo sbocco del torrente Ritorto (a valle del ponte ferroviario sul Paglia dopo la stazione di Allerona) attraversando il fosso della Sala, si porta Castello Sala, costeggia la strada Ficulle-Orvieto e tocca Bagni; da qui tocca Pian della Casa e scende al torrente Chiani in contrada S. Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto S. Bartolomeo, tocca Pagliano e Osteria, incontra in contrada Capretta la strada Orvieto-Prodo, raggiunge Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa il fosso del Molinetto, il fosso Ramali e va a finire al Tevere di fronte a Salviano. Da Salviano il confine è segnato dal bosco che riveste i terreni cretacei del Lias sino a Montecchio. Da qui, per il fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia. (Dato che il fosso di Carnano non si getta nel torrente Paglia bensì nel Tevere, da tale confluenza il confine risale il Tevere fino a incontrare la delimitazione descritta per la zona a destra del torrente Paglia).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Orvieto» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondo valle, di quelli umidi e non sufficientemente soleggiati.

L'altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i cento ed i cinquecento metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È possibile comunque l'introduzione di sesti di impianto e forme di allevamento che tendono al miglioramento della qualità.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare per il vino a denominazione di origine controllata «Orvieto» 11 tonnellate per ettaro e per il vino a denominazione di origine controllata «Orvieto» con la qualificazione di superiore 8 tonnellate per ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini «Orvieto» devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol., mentre per la tipologia superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Orvieto», anche nella tipologia superiore, di affinamento e di dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3, lettera *a)*.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, ai fini della rivendicazione della denominazione di origine controllata «Orvieto», anche nella tipologia superiore, le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di origine a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende singole e/o associate, con cantine o stabilimenti situati nelle province di Terni e Viterbo, che già vinificavano al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a D.O.C. «Orvieto» classico, anche nella tipologia superiore, di affinamento e di eventuale dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3, lettera *b)*, e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi parzialmente in tale zona.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Orvieto» classico, anche nella tipologia superiore, a quelle aziende singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione purché dimostrino di aver vinificato con continuità le uve provenienti dalla zona di produzione del vino «Orvieto» classico, al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o stabilimenti situati nelle province di Terni e di Viterbo.

È altresì, in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio e della regione Toscana, qualora interessata, l'affinamento e la dolcificazione dei vini «Orvieto» e «Orvieto» classico, anche nelle tipologie superiore, amabile, abboccato e dolce, a quelle aziende singole o associate purché dimostrino di avere effettuato le operazioni di imbottigliamento con continuità nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o stabilimenti situati nelle regioni Umbria, Lazio e Toscana.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche consentite dalle normative vigenti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La qualifica superiore può essere usata per designare i vini «Orvieto» e «Orvieto» classico provenienti da uve che abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5 % vol. come previsto all'art. 4 e che vengano immessi al consumo dopo il 1° marzo dell'annata successiva a quella della vendemmia.

Art. 6.

I vini «Orvieto» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato e gradevole;

sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo; oppure abboccato o amabile o dolce, fine, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 14 g/l.

I vini «Orvieto» con la qualificazione superiore all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12% vol.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» la qualificazione «classico» è riservata al vino proveniente dalle uve prodotte nella zona delimitata all'art. 3, lettera *b)*, e vinificate nell'ambito della relativa zona di vinificazione specificata all'art. 5 del presente disciplinare.

La qualificazione «classico» deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Orvieto».

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve dalle quali il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8.

I vini «Orvieto» e «Orvieto» classico immessi al consumo con la qualifica superiore devono essere confezionati in bottiglie di capacità non superiore a litri 1,5, chiuse con tappo a sughero.

Il tappo a vite è ammesso per le bottiglie di capacità pari o inferiore a litri 0,375.

Sulle bottiglie contenenti vino «Orvieto» e «Orvieto» classico, anche con la qualificazione superiore, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

97A7163

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 1° agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 14;

Visto il decreto 15 novembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1992, con cui veniva istituita la tipologia dei corsi di diploma universitario nella facoltà di agraria e di veterinaria, tabella XXXI-*quater*;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale n. 2774 reso nella seduta dell'11 ottobre 1996;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 144 e con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, viene inserito il seguente nuovo articolo, compreso nel capo VII:

CAPO VII

Art. 145. — La facoltà di agraria conferisce:

1) la laurea in scienze e tecnologie alimentari;

2) il diploma universitario in tecnologie alimentari.

Dopo l'art. 150 compreso nel capo VII e con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNOLOGIE ALIMENTARI

Art. 151 *(Diploma universitario in tecnologie alimentari).* — Presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Parma è istitutito il diploma universitario in tecnologie alimentari. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi di universitario. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 152 *(Corso di laurea e di diploma universitario affini).* — Il diploma universitario in tecnologie alimentari è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione e accedere ai corsi di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno in corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 153 *(Articolazione del corso degli studi).* — La durata degli studi del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico di facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende milleottocento ore, di cui duecento dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti fra più docenti. Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso sono articolati in aree didattiche indicate negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 154 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari ed integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. I raggruppamenti sono quelli indicati dai settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, n. 112 (Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 155 *(Docenza).* — La copertura dei moduli didattici attivata è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 156 *(Articolazione del diploma universitario in tecnologia alimentare).*

1. Formazione di base comune (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti:

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazione e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso di calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A01B; A01C; A01D; A02A; A02B; A03X; A04A.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B01B; B01A.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi. La natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C01A; C03X; C05X; C09X.

Area 4 - *Chimica fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamento disciplinare: C02X.

Area 5 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione. Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza delle variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamento disciplinare: E05A.

Area 6 - *Biologia generale e applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E01A; E02A; E01C.

Area 7 - *Economia generale ed applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi dell'impresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G01X; P02B.

2. Formazione professionale di base (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore. Obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti:

Area 8 - *Produzioni vegetali e/o animali* (50 ore).

Con questi corsi, offerti in alternativa a seconda degli orientamenti e del loro riferimento a prodotti di origine vegetale o animale, lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistematica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione o di allevamento e cogliere in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G02A; G02B; G09C; V30B.

Area 9 - *Microbiologia applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettati in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microorganismi-prodotto e microorganismi processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: E12X; F05X; G08B.

Area 10 - *Tecnologie alimentari* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamento disciplinare: G08A.

Area 11 - *Ingegneria alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: I05A; I05C.

Area 12 - *Legislazione alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del diploma universitario.

Raggruppamenti disciplinari: N03X; N04X.

Area 13 - *Alimentazione e nutrizione umana* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E06B; F22A.

3. Formazione professionale specifica.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 1° agosto 1997

Il rettore: OCCHIOCUPO

97A7082

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 28 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in matematica;

Considera l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in matematica di cui alla tabella XXII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 22 aprile 1997, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 20 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

TABELLA XXII

1. Il corso di laurea in matematica ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e conoscenze della matematica pura ed applicata a livello scientifico.

2. La durata del corso di laurea è di quattro anni. Il corso di studi prevede quindici annualità di insegnamenti, anche divisibili in moduli semestrali. Un insegnamento annuale consiste di almeno 70 ore di lezioni, ed un modulo semestrale di almeno 35 ore di lezioni. Ogni insegnamento è di norma accompagnato da esercitazioni per un numero di ore pari a quello delle lezioni. Le esercitazioni costituiscono parte integrante dell'insegnamento corrispondente.

3. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche competenti.

4. Tutti gli insegnamenti dovranno essere scelti all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani di studi di tutti gli studenti dovranno prevedere: almeno l'equivalente di:

due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'algebra;

cinque moduli semestrali nell'area disciplinare della geometria;

cinque moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica;

tre moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica matematica;

quattro moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica.

5. Il corso di studi è organizzato in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo. La scelta dell'indirizzo è regolata dalla struttura didattica competente ed avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso.

6. In aggiunta agli insegnamenti indicati al punto 4 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo generale dovranno prevedere: almeno l'equivalente di:

due moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari dell'algebra e della geometria;

due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica;

due moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, della fisica matematica e dell'analisi numerica.

7. In aggiunta agli insegnamenti indicati al punto 4 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo didattico dovranno prevedere: almeno l'equivalente di:

quattro moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari della logica matematica e delle matematiche complementari;

due moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, dell'analisi numerica e dell'informatica.

La scelta degli insegnamenti all'interno delle aree disciplinari sopra indicate dovrà avere lo scopo di completare la preparazione culturale e professionale di futuri insegnanti.

8. In aggiunta agli insegnamenti indicati al punto 4 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo dovranno prevedere almeno l'equivalente di:

tre moduli in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, dell'analisi numerica, della ricerca operativa, e dell'informatica.

quattro moduli semestrali obbligatori in relazione ai diversi orientamenti.

9. La struttura didattica competente provvederà a che almeno sei moduli semestrali siano comuni per gli studenti del corso di laurea e del corso di diploma. Per gli studenti in possesso del diploma universitario in matematica la struttura didattica competente predisporrà, sentito lo studente, un piano di studi individuale, anche in deroga alle precedenti disposizioni, che completi la sua preparazione in relazione all'indirizzo prescelto. In ogni caso il piano di studi per conseguire la laurea in matematica dovrà contenere l'equivalente di almeno undici annualità scelte tra le discipline delle aree disciplinari della logica matematica, dell'algebra, della geometria, delle matematiche complementari, dell'analisi matematica, della probabilità e statistica matematica, della fisica matematica, dell'analisi numerica, della ricerca operativa.

10. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, con modalità definite dalla struttura didattica competente, di norma entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.

11. L'esame di laurea deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto. L'indirizzo seguito potrà essere indicato a richiesta dell'interessato nei certificati degli studi rilasciati dalla università.

INSEGNAMENTI

Riferiti alle aree disciplinari definite ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto *d)*, della legge n. 341/1990, attivabili nel corso di laurea in matematica.

Area disciplinare della logica matematica (A01A)

Istituzioni di logica matematica

Logica matematica

Teoria degli insiemi

Teoria dei modelli

Teoria della ricorsività

Area disciplinare dell'algebra (A01B)

Algebra

Algebra superiore

Algebra commutativa

Algebra computazionale

Algebra ed elementi di geometria

Algebra lineare

Istituzioni di algebra superiore

Matematica discreta (settore A01B)

Teoria algebrica dei numeri

Teoria dei gruppi

Area disciplinare della geometria (A01C)

Geometria

Geometria algebrica

Geometria combinatoria

Geometria descrittiva

Geometria differenziale

Geometria e algebra

Geometria superiore

Istituzioni di geometria superiore

Matematica discreta (settore A01C)

Spazi analitici

Topologia

Topologia algebrica

Topologia differenziale

Area disciplinare delle matematiche complementari (A01D)

Didattica della matematica

Fondamenti della matematica

Matematiche complementari

Matematiche elementari da un punto di vista superiore

Storia delle matematiche

Storia dell'insegnamento della matematica

Area disciplinare dell'analisi matematica (A02A)

Analisi armonica

Analisi convessa

Analisi funzionale

Analisi matematica

Analisi non lineare

Analisi superiore

Calcolo delle variazioni

Equazioni differenziali

Istituzioni di analisi matematica

Istituzioni di analisi superiore

Matematica applicata (settore A02A)

Teoria dei numeri

Teoria delle funzioni

Teoria matematica dei controlli

Area disciplinare della probabilità e statistica matematica (A02B)

Calcolo delle probabilità

Calcolo delle probabilità e statistica matematica

Filtraggio e controllo stocastico

Metodi matematici e statistici (settore A02B)

Metodi probabilistici statistici e processi stocastici

Processi stocastici

Statistica matematica (settore A02B)

Teoria dei giochi (settore A02B)

Teoria dell'affidabilità

Teoria delle code

Teoria delle decisioni (settore A02B)

Area disciplinare della fisica matematica (A03X)

Equazioni differenziali della fisica matematica

Fisica matematica

Istituzioni di fisica matematica

Matematica applicata (settore A03X)

Meccanica analitica

Meccanica del continuo

Meccanica razionale

Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica

Meccanica superiore

Metodi e modelli matematici per le applicazioni

Metodi geometrici della fisica matematica

Metodi matematici e statistici (settore A03X)

Metodi matematici per l'ingegneria (settore A03X)

Propagazione ondosa

Sistemi dinamici

Stabilità e controlli

Teorie relativistiche

Area disciplinare dell'analisi numerica (A04A)

Analisi numerica

Calcolo numerico

Calcolo parallelo

Calcolo numerico e programmazione

Laboratorio di programmazione e calcolo

Matematica applicata (settore A04A)

Matematica computazionale

Metodi di approssimazione

Metodi numerici per la grafica

Metodi numerici per l'ingegneria

Metodi numerici per l'ottimizzazione

Area disciplinare della ricerca operativa (A04B)

Grafi e reti di flusso

Metodi e modelli per il supporto alle decisioni

Metodi e modelli per la logistica

Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione

Metodi e modelli per la pianificazione economica

Metodi e modelli per la pianificazione territoriale

Modelli di sistemi di produzione

Modelli di sistemi di servizio

Ottimizzazione

Ottimizzazione combinatoria

Programmazione matematica

Ricerca operativa

Tecniche di simulazione

Teoria dei giochi (settore A04B)

Area disciplinare della fisica (B01A, B01B, B01C, B02A)

Complementi di fisica generale (B01C)

Didattica della fisica (B01C)

Esperimentazioni di fisica (B01A)

Fisica (B01B)

Fisica generale (B01A)

Fisica sperimentale (B01B)

Fisica teorica (B02A)

Laboratorio di fisica (B01B)

Laboratorio di fisica generale (B01A)

Preparazione di esperienze didattiche (B01C)

Area disciplinare dell'informatica (K05A, K05B)

Calcolatori elettronici (K05A)

Fondamenti di informatica (K05A)

Fondamenti dell'informatica (K05B)

Informatica generale (K05B)

Informatica applicata (K05B)

Informatica teorica (K05A, K0SB)

Laboratorio di informatica (K05B)

Sistemi di elaborazione (K05A)

Sistemi di elaborazione dell'informazione (K05B).

Ferrara, 28 agosto 1997

Il rettore: CONCONI

97A7079

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente di previdenza dei periti industriali

Con decreto interministeriale in data 11 agosto 1997 sono stati approvati, con condizioni, lo statuto e il regolamento dell'Ente di previdenza dei periti industriali (E.P.P.I.) ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

97A7180

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 settembre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1715,81
ECU	1910,55
Marco tedesco	976,28
Franco francese	290,43
Lira sterlina	2752,67
Fiorino olandese	866,88
Franco belga	47,290
Peseta spagnola	11,561
Corona danese	256,40
Lira irlandese	2596,54
Dracma greca	6,179
Escudo portoghese	9,596
Dollaro canadese	1233,51
Yen giapponese	14,266
Franco svizzero	1183,32
Scellino austriaco	138,73
Corona norvegese	237,17
Corona svedese	226,40
Marco finlandese	327,19
Dollaro australiano	1236,24

97A7297

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di medicina e chirurgia intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

Facoltà di medicina e chirurgia:

F20X - Ginecologia ed ostetricia, disciplina indicata: «ginecologia ed ostetricia»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferinmento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A7253

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge n. 537/1993, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di seconda fascia per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare: H10A - Composizione architettonica e urbana.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La predetta istanza dovrà essere corredata, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante, altresì, la retribuzione in godimento.

La nomina sarà subordinata ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

97A7181

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro per le politiche agricole 6 agosto 1997 concernente: «Disciplinare della produzione delle tipologie passito, vin santo, spumante, recioto, amarone ed altre similari previste nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 2 settembre 1997).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia a pag. 2 del sommario che a pag. 26, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Disciplinare* della produzione delle tipologie passito, ...», leggasi: «*Disciplina* della produzione delle tipologie passito, ...».

97A7223

Comunicato relativo al decreto del Ministro per le politiche agricole 6 agosto 1997 concernente: «Modificazione della indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" in "Beneventano"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 5 settembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 36, prima colonna, nell'intestazione delle premesse, dove è scritto:

«IL DIRIGENTE
CAPO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE ...»,

leggasi:

«IL DIRIGENTE
CAPO *DELLA SEGRETERIA* DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE ...».

97A7222

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 6 0 9 7 *

L. 1.500